

# Regolamento per la concessione di contributi alle PMI per l'adozione di sistemi di gestione aziendale e/o della Responsabilità Sociale ISO 14001 EMAS - SA8000

Adottato con delibera  
del Consiglio camerale  
n. 8 del 16 giugno 2005  
e successive modifiche



## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, ALLE PMI PER L'ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E/O DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE ISO 14001 – EMAS - SA8000**

### **ART. 1 - FINALITÀ**

La Camera di Commercio di Ancona promuove, mediante la concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento, l'adozione da parte delle imprese della Provincia di Ancona, di sistemi di gestione ambientale e/o della responsabilità sociale, secondo uno o più dei seguenti schemi certificativi:

- A. sistema di gestione ambientale **ISO 14001** o **EMAS** (Regolamento C.E. num. 761/2001);
- B. sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma **SA 8000**.

### **ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono accedere ai benefici del presente regolamento le imprese di tutti i settori, loro cooperative e consorzi, che rientrino nella definizione di piccola e media impresa data dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale con sede e/o almeno una unità operativa nella provincia di Ancona.

Alla data di presentazione delle domande le suddette imprese devono:

- essere iscritte al Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al R.E.A. della Camera di Commercio di Ancona;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non essere protestate, dichiarate fallite o soggette a procedure concorsuali;
- non aver presentato analoga richiesta di contributo per le stesse spese ad altri enti pubblici.

Sono escluse dai benefici del presente regolamento le imprese che operano nei settori di attività esclusi dal regime di "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006: i settori della pesca e dell'acquacoltura, il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato dell'Unione Europea, nonché le attività connesse all'esportazione ed alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione, il settore carboniero e negli altri casi previsti dall'art.1 del citato regolamento.

### ART. 3 – SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Sono ammessi al contributo di cui al presente regolamento le spese sostenute per il conseguimento:

#### A) intervento AMBIENTE

- A1) della certificazione di conformità alla norma **ISO 14001** del sistema di gestione ambientale, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dal SINCERT od organismo riconosciuto in sede EA (*European Cooperation for Accreditation*). Tale certificazione deve essere ottenuta per la prima volta;
- A2) della registrazione dell'impresa (o parte di essa, purché residente nel territorio provinciale) presso il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit – sezione **EMAS** in conformità al Regolamento C.E. 761/2001. Tale registrazione deve essere ottenuta per la prima volta;

#### B) intervento RESPONSABILITA' SOCIALE

della certificazione di conformità alla norma **SA 8000** del sistema di gestione della responsabilità sociale, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dal SAI (*Social Accountability International*). Tale certificazione deve essere ottenuta per la prima volta.

Con riferimento agli interventi sopra citati, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese:

- **spese di formazione del personale** sostenute nell'ambito della realizzazione di progetti finalizzati alla implementazione di sistemi di gestione ambientale ISO 14001 ed EMAS e/o della responsabilità sociale SA 8000;
- **spese di consulenza** sostenute nell'ambito della realizzazione di progetti finalizzati alla implementazione di sistemi di gestione ambientale ISO 14001 ed EMAS e/o della responsabilità sociale SA 8000;
- **spese per la registrazione** del sistema di gestione ambientale EMAS;
- **spese relative al rilascio della certificazione** del sistema di gestione ambientale ISO 14001 e/o della responsabilità sociale SA 8000.

Tali spese non devono essere connesse in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell'impresa, né ad adempimenti ad obblighi di legge (esempio: adeguamento alle normative sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, alle normative poste a tutela dell'ambiente, ecc.). Le correlazioni delle spese rispetto agli obiettivi del presente regolamento deve essere evidenziata dalle causali delle copie delle fatture.

**Le suddette spese sono ammissibili a contributo solo se sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. Possono essere finanziati anche progetti già avviati, ma limitatamente agli investimenti realizzati dopo la presentazione della domanda.**

### ART. 4 – ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nella misura del 50% delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate, fino ad un massimo di € 6.000,00 per ciascun beneficiario.

Nel caso di progetti di “certificazione integrata” finalizzati alla realizzazione contestuale degli interventi di tipo A e B, il contributo può essere concesso fino ad un massimo di € 9.000 per ciascun beneficiario.

#### **ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande, redatte secondo il modello allegato (ALLEGATO A), devono essere sottoscritte dal legale rappresentante ai sensi di quanto previsto dall'art.38 del DPR 445/2000 e trasmesse a mezzo raccomandata A.R. o consegnate a mano alla *Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona – Ufficio Promozione Attività Economiche - Piazza XXIV Maggio, 1 – 60124 Ancona*. La data di presentazione è stabilita dalla data del timbro dell'Ufficio Postale accettante o dal timbro di arrivo apposto direttamente dal competente ufficio camerale.

La domanda deve essere accompagnata dal **modello A1 – “Notizie relative all'intervento ed al preventivo di spesa”** – debitamente compilato.

#### **ART. 6 – AMMISSIONE AL CONTRIBUTO**

Le domande di contributo validamente presentate vengono esaminate dal competente ufficio camerale. Completata l'istruttoria, il dirigente di settore adotta il provvedimento amministrativo conseguente. Le domande ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento dello stanziamento annualmente disponibile in bilancio. In tal caso, verrà data priorità secondo l'ordine cronologico di arrivo stabilito dalla data del timbro dell'Ufficio Postale Accettante o dal timbro apposto dall'Ufficio Camerale ricevente.

L'ammissione a contributo viene notificata all'impresa beneficiaria, a cura dell'ufficio responsabile del procedimento, a mezzo raccomandata A.R.

#### **ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Per ottenere la liquidazione del contributo l'impresa, ammessa allo stesso ai sensi del precedente articolo 6, deve trasmettere al competente ufficio camerale:

A) intervento AMBIENTE

- copia del certificato di conformità alla norma ISO 14001 rilasciato da un organismo di certificazione accreditato dal SINCERT od organismo riconosciuto in sede EA (European Cooperation for Accreditation) o copia della registrazione EMAS e della dichiarazione ambientale convalidata;
- rendiconto delle spese sostenute redatto secondo il modello allegato (ALLEGATO B);
- copia delle fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento;

B) intervento RESPONSABILITA' SOCIALE

- copia del certificato di conformità alla norma SA 8000 rilasciato da un ente di certificazione accreditato dal SAI;
- rendiconto delle spese sostenute redatto secondo il modello allegato (ALLEGATO B);
- copia delle fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento;

La suddetta documentazione viene esaminata dall'ufficio camerale responsabile del procedimento che, terminata l'istruttoria, adotta il provvedimento di liquidazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

**La liquidazione del contributo è subordinata alla conclusione del progetto (determinata in relazione alla data di rilascio della registrazione o del certificato di conformità) entro 18 mesi dalla data di ricevimento della notifica di ammissione a contributo.**

**Qualora tale termine non venga rispettato, il contributo potrà essere revocato con provvedimento espresso del dirigente di settore notificato all'impresa beneficiaria.**

#### **ART. 8 – LIMITI DEI CONTRIBUTI**

L'entità dei contributi concessi ai sensi del presente regolamento non può eccedere, in alcun caso, i limiti previsti dal regime di "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006. Ai fini del calcolo dell'importo massimo, tali contributi sono cumulabili con ogni altra forma di aiuti "De minimis" ricevuti a qualsiasi titolo dal medesimo beneficiario.

I contributi concessi non sono cumulabili con ogni altra forma di aiuto prevista, per le stesse finalità, dalla Regione Marche e dagli Enti locali.

Nella domanda l'impresa dovrà dichiarare di essere a conoscenza del regolamento camerale in base al quale richiede l'agevolazione ed in particolare delle disposizioni comunitarie relative al regime "de minimis" di cui all'art. 3. L'impresa si impegnerà altresì a rilasciare una dichiarazione in cui attesta che negli ultimi tre anni non ha beneficiato di agevolazioni in regime "de minimis", che, sommate alla presente, superino i 200.000 €, salvo che si tratti di impresa attiva nel settore del trasporto su strada per la quale vale il limite di 100.000 €.

#### **ART. 9 – CONTROLLI**

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli a campione sulle domande presentate, di richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà necessaria od opportuna, ed applica, per quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento, quanto disposto dal Regolamento generale per la concessione di contributi camerali.

#### **ART. 10 – AVVERTENZE**

Ai sensi della Legge num.241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato all'Ufficio Promozione Attività Economiche nella persona del Responsabile.

Ai sensi del Decreto Legislativo num.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati richiesti dal presente regolamento e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal regolamento stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.

Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona con sede in Piazza XXIV Maggio, num.1 – 60100 Ancona.